



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza del delegato alla vendita dell'8.9.25;

rilevato che il termine per il saldo prezzo non è soggetto a sospensione feriale, per come chiarito da Cassazione n. 18421 dell'8 giugno 2022;

che va modifica l'ordinanza di delega nella parte in cui per un mero refuso si prevede la detta sospensione;

che l'avviso di vendita dovrà far riferimento a quanto sopra;

che va revocato l'avviso di vendita depositato il 31.7.25, dovendo procedersi a nuovo avviso di vendita;

P.Q.M.

Dispone come in premessa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Palermo, 14/09/2025

Il Giudice dell'esecuzione
Gigi Omar Modica

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®